

ACCORDO

Il giorno 27 febbraio 2017, presso la sede di Confesercenti Emilia Romagna, si sono incontrati:

Confesercenti Emilia Romagna, rappresentata da Roberto Manzoni, Stefano Bollettinari, Marco Pasi, Giacomo Raisi

FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti e Mario Forte,

FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Michele Vaghini,

UILTUCS Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Aldo Giammella.

Le Parti condividono l'obiettivo di valorizzare e rafforzare la funzione del sistema bilaterale, con la finalità dell'allargamento della base associativa degli Enti Bilaterali, attraverso la qualificazione ed il miglioramento delle prestazioni e dei servizi offerti.

In questo senso si colloca l'accordo 22.09.2015 e le sue successive modifiche e integrazioni.

In coerenza con tale indirizzo, si ritiene utile disciplinare l'adesione a EBTER da parte di aziende provenienti da altri sistemi bilaterali, così integrando il Regolamento EBTER del 22.09.2015.

Pertanto, si conviene quanto segue:


1. L'accesso ai servizi di EBTER è previsto per tutte le aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario o il CCNL Turismo a valere per i medesimi comparti, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale, in regola con i versamenti previsti dalla suddetta contrattazione nazionale, dallo Statuto e dal Regolamento EBTER, da almeno 6 mesi o dal momento di inizio dell'attività per le aziende di nuova costituzione ed i dipendenti delle stesse risultanti dai libri obbligatori in materia di lavoro.
2. Per beneficiare degli interventi di Welfare, l'adesione a EBTER ed i relativi versamenti da parte dell'azienda e del lavoratore devono essere pari ad almeno 3 mesi.
3. Per beneficiare degli interventi di Sostegno al reddito, fermo restando quanto indicato al punto precedente, l'adesione a EBTER ed i relativi versamenti da parte dell'azienda devono sussistere da almeno 36 mesi; per i lavoratori è richiesto un periodo di adesione continuativo non inferiore a 6 mesi.

3bis Ai fini della maturazione del requisito suddetto le aziende, provenienti da altri sistemi bilaterali, che formalizzeranno adesione e versamento delle rispettive quote ad EBTER potranno usufruire dell'accesso alle prestazioni alle seguenti condizioni alternative:

- a. versamento di 6 mesi di contribuzione arretrata ad EBTER;
- b. posticipando la possibilità di usufruire delle prestazioni dall'Ente decorso il periodo di 6 mesi dalla data di adesione.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- a) al momento dell'adesione a EBTER fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza;
- b) dichiarerà altresì l'eventuale ricorso precedente alle prestazioni di cui al titolo "Interventi per il mantenimento dei livelli occupazionali" (punti 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 Accordo 22.09.2015 come modificati dall'Accordo 28.09.2016) o assimilabili per natura e contenuto dell'intervento;



1

- c) in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni di cui sopra avverrà nei limiti delle risorse ordinarie annuali assegnate al CST di appartenenza, con esclusione del ricorso a quanto disposto dalla Norma transitoria (punto 13) del Regolamento EBTER (Allegato 5 Accordo 22.09.2015).
4. Le previsioni introdotte con il suddetto Accordo sono da considerarsi transitorie, salvo eventuale proroga da accordarsi a seguito di verifica tra le Parti firmatarie da effettuarsi al 30.11.2017.
5. Con riferimento a quanto previsto dall'Accordo 22.09.2015 (Parte prima – Struttura di funzionamento), le Parti convengono la seguente modifica:
 "2. Il costo dei C.S.T. per la struttura funzionale allo svolgimento dell'attività assegnata, nonché delle Commissioni non potrà superare 8% delle "risorse per attività e gestione", cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta agli Enti Bilaterali Nazionali e il previsto accantonamento della quota FSR. In particolare:
 a) Per la partecipazione alle riunioni del Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBTER;
 b) Per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni istituite presso il Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBTER;
 c) Non concorrono al limite di cui al punto 2 le riunioni delle Commissioni di Conciliazione e per il Mercato del Lavoro."
6. Con riferimento a quanto previsto dall'Accordo 22.09.2015 [Parte seconda – Prestazioni e servizi ai soci, lettera d)], le Parti ribadiscono che le materie oggetto di informazione, divulgazione e supporto dei sistemi bilaterali afferiscono esclusivamente alla Previdenza ed all'Assistenza sanitaria integrative; eventuali nuove iniziative possono essere proposte dalle Parti Sociali a livello territoriale, nei limiti delle risorse attribuite al CST, per materie e/o attività non di pertinenza del CST. Il progetto, da presentarsi a cura del CST, sarà esaminato dal Comitato Esecutivo per la validazione. Ai sensi del Regolamento [Allegato 5 punto 13 lettera c)], tutte le suddette attività devono essere inserite nella programmazione annuale e rendicontate nei termini ivi previsti: in particolare, devono essere precisati i giorni e gli orari per lo svolgimento del servizio, che dev'essere garantito da personale dedicato. Le Parti evidenziano che dette attività di Sportello si sostengono con le risorse assegnate per "Attività ordinaria del CST", con un'incidenza di costo compatibile rispetto alle diverse attività e in funzione della domanda territoriale.

Confesercenti Emilia Romagna

FILCAMS CGIL Emilia Romagna

FISASCAT CISL Emilia Romagna

UILTuCS Bologna e Emilia Romagna